

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 11973

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 luglio 2011, alla presenza di n. 26 suoi componenti su un totale di n. 33;

visti gli articoli 40, 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 e, in particolare, l'art. 28 che stabilisce le materie e i limiti della contrattazione integrativa, e l'articolo 29 che ne fissa tempi e procedure;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e, in particolare, l'articolo 19 il quale dispone che i proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziate con risorse private, comunitarie o pubbliche, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti;

vista la propria deliberazione in data 27 gennaio 2006, n. 9469 con la quale si approvava il testo del "Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi" ed in particolare gli artt. 4 e 5 di detto Regolamento stesso;

vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante «Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 19 CCNL 2002-2005». sottoscritta tra la delegazione INFN e la delegazione sindacale FLC CGIL, CISL FIR, UIL PAUR, ANPRI, USI RdB in data 25 febbraio 2010;

vista la nota prot. 3240 P-4.17.1.14.5 del 20.01.2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in merito all'ipotesi siglata, osservava che con deliberazione del Consiglio Direttivo dovesse essere determinata la parte di utile da destinare al fondo di incentivazione del personale e che *"In sede di contrattazione collettiva poi verranno definiti i criteri generali per l'utilizzazione di tali risorse, tenendo conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti"*;

vista la nuova ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante «Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 19 CCNL 2002-2005». sottoscritta tra la delegazione INFN e la delegazione sindacale FLC CGIL, CISL FIR, UIL PAUR, ANPRI, USI RdB in data 8 aprile 2011 a seguito delle osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente;

visto l'art. 34 del CCNL del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003, che stabilisce la composizione delle delegazioni per la contrattazione integrativa;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9644 del 28 aprile 2006, con la quale è stata stabilita la composizione della delegazione dell'INFN abilitata alla trattativa per la contrattazione integrativa a livello nazionale;

(13-7/54)

accertato che l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglata non comporta, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

accertato, altresì, che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in esame non risulta in contrasto con le norme previste dal CCNL;

accertato che il collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato il prescritto controllo sulla compatibilità contabile oltre che con le disposizioni inderogabili di legge del contratto integrativo come risulta rispettivamente dai verbali n. 537 della riunione del 9 novembre 2010 e n. 540 della riunione del 15 dicembre 2010;

acquisito, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla nuova ipotesi di accordo stipulata in data 8 aprile 2011 con note rispettivamente prot. DFP-00036677 P4.17.1.14.5 del 20 giugno 2011 e prot. 72131 (21368/11/RS/A) del 15 giugno 2011;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 26 voti a favore;

DELIBERA

1. La delegazione dell'INFN abilitata alla trattativa integrativa a livello nazionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003, a sottoscrivere l'allegato testo, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante «Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 19 CCNL 2002-2005». concordato in data 8 aprile 2011 con le delegazioni sindacali.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su

«Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 19 CCNL 2002-2005».

A seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN del con la quale la delegazione dell'INFN per la contrattazione integrativa è stata autorizzata a sottoscrivere il testo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'INFN concordato il,

il giorno alle ore ha avuto luogo, presso la Presidenza dell'INFN in Roma, l'incontro tra la delegazione dell'INFN per la trattativa integrativa nelle persone di:

Prof. Benedetto D'Ettore Piazzoli Presidente

Avv. Eleonora Bovo componente

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

Organizzazioni sindacali di categoria

FLC CGIL

CISL FIR

UIL RUA

ANPRI

USI-RDB RICERCA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su «Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 19 CCNL 2002-2005».



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

**CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL
FONDO DI CUI ALL'ART. 19 CCNL2002-2005**

Roma, 2011

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 CCNL2002-2005

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) del personale con rapporto di lavoro indeterminato e determinato dipendente dalle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, si applica al personale dell'INFN dei livelli dal I al VIII.

Art. 2

Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 CCNL 2002-2005

1. I criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 CCNL 2002-2005 sono fissati nell'allegato A al presente Contratto Integrativo di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Rinvio

1. Per tutto quanto non menzionato dal presente Contratto si applica il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 3 novembre 2003.

Art. 4

Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005.

CRITERI GENERALI
PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19
CCNL 2002-2005

1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 19 del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 è destinato:

- a) per il 65% ad incrementare il fondo per il salario accessorio destinato alla generalità del personale dell'INFN dei livelli IV-IX;
- b) per il 20% ad incrementare il fondo per il salario accessorio destinato al personale della struttura presso la quale il contratto è stato eseguito, secondo criteri di ripartizione fissati dal Direttore della Struttura medesima, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 35 CCNL 2002-2005 alle quali viene fornito il rapporto conclusivo della prestazione effettuata che illustra le attività, la rendicontazione dei costi, il resoconto delle prestazioni svolte dagli operatori con indicazione, per ciascuno, del livello professionale e della percentuale del tempo dedicata direttamente ed in via esclusiva all'espletamento dei compiti connessi alla singola prestazione;
- c) per il 15% ad essere corrisposto al personale direttamente coinvolto nell'esecuzione del contratto in misura per ciascuno definita dal Direttore della Struttura, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 35 CCNL 2002-2005, su proposta del responsabile del contratto, tenuto conto della professionalità, qualità e quantità dell'impegno prestato.

Detta quota è comprensiva degli oneri previdenziali e dell'IRAP a carico dell'INFN.

2. La quota in favore del personale di cui al precedente punto 1, lett. c) è liquidata previa disposizione del Presidente. In ogni caso il predetto personale può essere compensato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento fino ad una somma annua totale non superiore al 20% dello stipendio tabellare lordo, comprensivo delle fasce stipendiali di anzianità e delle progressioni economiche di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002 in godimento al momento della liquidazione delle somme di cui al presente articolo. Le somme che eccedono tale percentuale rientrano nella disponibilità del Fondo di cui al punto 1 lett. a).

3. La quota costituisce trattamento accessorio alla retribuzione ed è cumulabile con ogni altro elemento retributivo spettante ai sensi della disciplina contrattuale vigente nel comparto degli enti di ricerca e sperimentazione.

4. Nel caso di prestazioni ripetitive, oggetto di un'apposita tariffa, la quota a favore del personale di cui ai capoversi precedenti è assegnata annualmente sulla base della somma complessiva degli importi incassati nell'anno precedente e secondo le percentuali di impegno del personale coinvolto, come indicate dai Direttori con note di consuntivo annuali.

5. Dopo il primo anno di applicazione dei presenti criteri le parti ne verificheranno l'attuazione e concorderanno eventuali modifiche.